



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 11 Novembre 2020

Prot. 214/20

Al Vice Capo Dipartimento Vicario  
Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Darco PELLÓS

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno  
On. Carlo SIBILIA

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Vice Prefetto Lanza BUCCERI

Oggetto: **Richiesta applicazione (anche) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell' istituto dell'assenza dal servizio (equiparata alla presenza in servizio) per svolgere accertamenti sanitari Covid-19 per se e per i figli minori.**

L'art. 4, comma 3 del [Decreto Ministeriale \(Pubblica Amministrazione\) 19 ottobre 2020](#) (qui allegato) ha previsto che *"L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato"*.

Ciò nonostante riceviamo segnalazioni di dinieghi o di incertezze applicative in alcuni Comandi.

Tanto premesso il CONAPO chiede di provvedere con urgenza ad emanare disposizioni per applicare tale diritto anche al personale (tutto – operativo e non) del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco evitando di imputarlo ad altri tipi di assenze (ad esempio i permessi).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
Marco Piergallini



Allegati:

1) Stralcio del DM (Pubblica Amministrazione) 19/10/2020



## *Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

### Articolo 4 (Flessibilità del lavoro)

1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l'amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali.

2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

### Articolo 5 (Svolgimento dell'attività di lavoro agile)

1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità.
3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

### Articolo 6 (Valutazione e monitoraggio)

1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della *performance* alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi.